

COMUNE DI LAURENZANA
Provincia di Potenza



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI RURALI E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE - APPROVAZIONE

Reg. N. 28
del 7/11/2017

Prot. n.

5589

L'anno duemiladiciassette il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in adunanza consiliare straordinaria aperta che è stata partecipata ai consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Pr og.	NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
1	Michele UNGARO	X	
2	Pietro Luigi MARTOCCIA		X
3	Luciano DE BELLIS		X
4	Nicola Michele GIOSCIA	X	
5	Marco IMUNDO	X	
6	Michele PAVESE	X	
7	Vincenzo PAVESE	X	
8	Giuseppina TROCCOLI	X	
9	Domenico Giovanni URGÀ		X
10	Antonio Rosario PISANI	X	
11	Maria Luisa CANTISANI	X	

Assume la presidenza Michele UNGARO
Partecipa il Segretario D.ssa Cinzia Innelli
La seduta è pubblica.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica per quanto di competenza ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, ha espresso parere favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

Il Comune di Laurenzana, con gestione diretta, provvede entro i limiti degli acquedotti rurali a servizio del proprio territorio comunale e in relazione alle disponibilità idriche attuali e future, alla distribuzione dell'acqua potabile per usi domestici, zootecnici, nelle zone esterne al centro abitato e non servite dalle reti dell'Acquedotto Lucano;

CONSIDERATO che

le acque sono fornite dall'Acquedotto Lucano S.p.A, secondo le caratteristiche di potabilità previste da legge, ai contatori posti a monte da cui parte la rete di distribuzione dell'acquedotto rurale;

DATO atto che

le utenze di acqua potabile che il Comune accorda si suddividono in relazione ai seguenti principali usi:

- a) domestico
 - b) zootecnico
 - c) diversi (agriturismo, industriale, commerciale, pubblico, occasionale e provvisorio);
- l'uso dell'acqua sarà fissato alla firma del modulo per servizio fornitura acqua ma potrà essere modificato a richiesta dell'utente o su iniziativa del Comune;

PRESO atto che

il presente regolamento disciplina la presa e le spese di allacciamento, le modalità di allacciamento e di posizione del contatore nonché gli obblighi dell'utente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la legittimità e la correttezza del presente provvedimento;

All'unanimità;

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la gestione degli acquedotti rurali e la distribuzione dell'acqua potabile;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/20000

COMUNE DI LAURENZANA

Provincia di Potenza



REGOLAMENTO

*REGOLAMENTO PER GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI RURALI E LA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE*

(Approvato con deliberazione C.C. n. xx del xx.xx.xxxx)

CAPITOLO I Generalità

- Art. 1 -

Il Comune di Laurenzana provvede, con gestione diretta, entro i limiti della rete degli acquedotti rurali a servizio del proprio territorio comunale e in relazione alle disponibilità idriche attuali e future, alla distribuzione dell'acqua potabile per usi domestici, zootecnici, nelle zone esterne al centro abitato e non servite dalle reti dell'Acquedotto Lucano.

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'Acquedotto Rurale, esistenti e di futura realizzazione, sino al raccordo con il misuratore dell'acqua, contatore compreso, sono di proprietà del Comune.

Il Comune cura direttamente e/o tramite ditte qualificate l'esercizio e la manutenzione delle proprie opere, nonché l'esecuzione degli allacciamenti.

Le acque sono fornite dall'Acquedotto Lucano Spa, secondo le caratteristiche di potabilità previste da legge, ai contatori posti a monte da cui parte la rete di distribuzione dell'acquedotto rurale.

- Art. 2 -

Le norme amministrative e tecniche che regolano la concessione dell'acqua agli utenti dell'acquedotto rurale sono quelle contenute nel presente Regolamento.

Gli immobili agricoli ed extragricoli inseriti nel perimetro dell'acquedotto rurale sono riportati in apposito "Schedario delle utenze" disposto in ordine alfabetico, periodicamente aggiornato d'Ufficio a seguito di esibizione di documentazione che comprovi l'avvenuta variazione o con i dati desunti dal catasto erariale.

- Art. 3 -

Il presente Regolamento fa parte integrante del modulo per servizio di fornitura dell'acqua potabile e la sua conoscenza è obbligatoria per l'utente.

CAPITOL O II USO DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE

- Art. 4 -

Le utenze di acqua potabile che il Comune accorda si suddividono in relazione ai seguenti principali usi:

- a) domestico
- b) zootecnico
- c) diversi (agrituristico, industriale, commerciale, pubblico, occasionale e provvisorio).

In nessun caso saranno concesse erogazioni per uso irriguo.

L'uso dell'acqua sarà fissato alla firma del modulo per servizio di fornitura acqua, ma potrà essere modificato, previo accertamento, su richiesta dell'utente o su iniziativa del Comune.

Le utenze domestiche sono quelle che vengono accordate per le comuni case di abitazioni rurali o suburbane, ove l'acqua è destinata esclusivamente ad uso potabile ed igienico.

Le utenze zootecniche sono quelle che vengono accordate alle aziende agricole che praticano l'allevamento del bestiame. Nel caso in cui vi siano utenze miste, sia domestiche che zootecniche, sarà indicata nella domanda quella che comporta consumi maggiori. Il Comune si riserva ogni verifica al riguardo.

Le utenze per uso diverso sono quelle che vengono accordate ad esercizi pubblici, negozi, strutture ricettive, industrie, ecc., sempre per i consumi di acqua destinata agli usi potabile, igienico e produttivo.

CAPITOLO III DOMANDE DI SOMMINISTRAZIONE

- Art. 5 -

L'erogazione di acqua è concessa a qualunque soggetto pubblico e/o privato che ne facciano domanda, sia in qualità di proprietari, sia in qualità di conduttori degli immobili cui la somministrazione è destinata; in tale ultimo caso previo consenso formale del proprietario.

Nel caso di immobili in condominio la concessione viene fatta al condomino formalmente delegato dagli altri, con l'obbligo della solidarietà tra tutti i condomini.

La domanda di concessione di acqua, compilata su moduli rilasciati dal Comune, deve essere stilata e firmata dall'interessato, il quale, sottoscrivendola, accetta anche tutte le disposizioni del presente Regolamento.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) Cognome, Nome, codice fiscale o partita IVA, data e luogo di nascita, la residenza ed il domicilio o recapito dove gli verranno trasmesse le bollette e qualsiasi eventuale comunicazione;
- b) qualifica del richiedente: proprietario, usufruttuario, locatario, amministratore, ecc;
- c) l'ubicazione dell'immobile, su allegata planimetria catastale, per il quale si chiede l'erogazione di acqua;
- d) gli estremi del titolo abilitativi dell'immobile;
- e) documento idoneo a comprovare la proprietà dell'immobile o altro titolo di godimento dello stesso;
- f) dichiarazione del richiedente dell'esistenza di un sistema di trattamento delle acque reflue (ad esempio vasca imhoff);
- g) ricevuta pagamento dei diritti di segreteria pari a 10,00 Euro (Euro dieci/00);
- h) attestazione di aver preso conoscenza del presente Regolamento e di assoggettarsi allo stesso;
- i) ricevuta deposito cauzionale di cui al successivo art. 8;
- j) ricevuta pagamento per la richiesta di allaccio del contatore e per la realizzazione dei lavori secondo quanto previsto all'art. 10.

Le ricevute di versamento di cui ai precedenti punti i) ed j) dovranno essere trasmessi al Comune entro 60 giorni dalla notifica di accettazione della domanda da parte del Comune.

L'eventuale variazione di domicilio o recapito dell'Utente deve essere tempestivamente comunicata al Comune tramite raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Per quanto riguarda la materia dell'autocertificazione il Comune attua la normativa vigente (d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.).

- Art. 6 -

Nel caso in cui l'utenza comporti il passaggio della tubazione e di altre apparecchiature sulla proprietà di terzi, il richiedente deve far pervenire anche la formale autorizzazione alla costituzione di servitù dell'acquedotto, esonerando il Comune da qualsiasi incombenza riguardante la richiesta di servitù e i relativi oneri.

Tale servitù si intende implicitamente accordata quando l'utente è anche proprietario dell'immobile attraversato.

Sottoscrivendo il modulo per servizio di fornitura acqua l'utente riconosce che tutto quanto costituisce impianto di acquedotto a monte del suo punto di consegna (contatore) è di proprietà del Comune, il quale può disporne in qualsiasi momento, anche per successive ulteriori derivazioni per forniture a terzi.

CAPITOLO IV PERFEZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA

- Art. 7 -

Il Servizio di fornitura dell'acqua si perfeziona normalmente con la sottoscrizione, da parte di entrambi i contraenti, del medesimo modulo per servizio di fornitura e di esso sarà data copia all'utente.

- Art. 8 -

L'utente, all'atto dell'accettazione della domanda, deve versare, in via anticipata al Comune, la somma che verrà stabilita a titolo di diritto e anticipo sui consumi, nonché tutte le spese di allacciamento.

La domanda resterà priva di effetto se il richiedente non effettua il versamento entro 30 giorni dall'accoglimento della stessa.

Qualora la domanda venga accettata e l'interessato non risponda entro 60 giorni alla richiesta di documentazione da parte del Comune, la domanda verrà archiviata.

Qualsiasi altra spesa, per la eventuale registrazione del Servizio di fornitura, nonché per imposte e tasse, contributi o canoni erariali, provinciali e comunali, comunque attinenti alla fornitura dell'acqua, resta a totale carico dell'utente.

- Art. 9 -

Il Comune provvede all'esecuzione dei lavori di allacciamento secondo un ordine fissato o suo esclusivo giudizio. Nessun indennizzo potranno pretendere i concessionari in caso di ritardi nella esecuzione degli allacciamenti.

CAPITOLO V PRESA E SPESE DI ALLACCIAMENTO

- Art. 10 -

Si intende per «presa» la realizzazione di tutte le opere di derivazione dalle distributrici principali e secondarie e relativi accessori, sino all'apparecchio di misurazione, pozzetto, visto, e contatore compreso.

Nel caso di prese al servizio di più utenti tali spese saranno ripartite in rapporto alle distanze tra la condotta di distribuzione e la presa di ciascun utente.

Qualora la o le ulteriori prese vengano realizzate successivamente alla prima, all'utente della prima presa saranno rimborsate le somme derivanti dal ricalcolo eseguito secondo il comma precedente.

A seguito dell'accettazione della domanda di allacciamento con le modalità di cui all'art. 5, l'utente dovrà versare l'importo di Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) per la realizzazione dell'allaccio con posizionamento dell'apparecchio misuratore.

Tale somma potrà essere integrata laddove residuino ulteriori spese per la realizzazione dell'allaccio.

La spesa per la costruzione dell'allacciamento viene stabilita in base ai prezzi di riferimento in vigore al momento della stipula del Servizio di fornitura.

CAPITOLO VI MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO E POSIZIONE DEL CONTATORE

- Art. 11 -

La presa sarà realizzata dal Comune, a spese dell'utente.

La nicchia e/o pozzetto, da realizzare su suolo comunale, in cui installare il contatore, sarà realizzata a cura e spese dell'utenza

Il collegamento al contatore sarà realizzato direttamente a spese dell'utente, secondo le prescrizioni tecniche che saranno impartite dal Comune.

Resta fermo che il Comune sarà proprietario del contatore (apparecchio di misuri).

L'utente provvederà anche ad acquisire le eventuali necessarie servitù di acquedotto sulle proprietà di terzi esistenti fra la condotta e la presa dell'immobile da servire.

Anche a spese dell'utente sarà posto, immediatamente a valle del pozzetto contatore, un rubinetto di intercettazione manovrabile dall'utente, in modo da interrompere l'erogazione in caso di guasti o di lavori alle condutture a valle del contatore.

La manutenzione della presa di allacciamento, contatore compreso, sarà curata dal Comune.

Spetta all'utente la sorveglianza della presa e la segnalazione di danni o guasti comunque derivanti fino al contatore compreso, che saranno tempestivamente riparati dal Comune.

In caso di comprovata responsabilità da parte dell'utente, le spese verranno addebitate all'utente stesso.

Per qualsiasi evenienza (consumi per perdite a valle del contatore o guasti) l'utente non ha diritto ad abbuoni, sconti, deroghe.

- Art. 12 -

Spetta unicamente al Comune stabilire se da una unica derivazione della condotta si possano effettuare una sola o più prese, anche in tempi successivi.

Non sono ammesse utenze multiple su un unico contatore; nel caso che una stessa presa serva più utenti, alla sua estremità dovranno essere collocati altrettanti contatori (in pozzetti o nicchie) a cura e spese degli utenti interessati, da cui si dipartiranno le condotte di ciascun utente.

Non sono, quindi, ammessi contatori in serie né il computo dei relativi consumi per differenza.

Per i contatori condominiali, la misurazione dell'acqua dovrà effettuarsi con un unico contatore.

- Art. 13 -

Le prese ed i contatori, dimensionati sulla base delle specificazioni contenute nella domanda, avranno il diametro che sarà fissato ad esclusivo giudizio del Comune, che si riserva di installare dei limitatori di portata (lenti idrometriche).

Nel caso che i consumi eccedessero il previsto e che la presa o il contatore non risultassero sufficienti, il Comune provvederà alla loro sostituzione a spese dell'utente e, conseguentemente, modificherà le condizioni di utenza.

- Art. 14 -

Le erogazioni si intendono poste in esercizio quando siano ultimate, collaudate e pronte a funzionare e siano posti in opera contatori e sigilli. Da quel momento decorrono i termini contrattuali, i canoni ed i noli, anche se l'utente non ha ancora disposto il proprio impianto di distribuzione interno.

CAPITOLO VII INIZIO, DURATA E RISOLUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI UTENZA

- Art. 15 -

Il servizio di fornitura ha, di norma, la durata annuale, salvo i casi di usi temporanei dell'acqua per i quali sono stabiliti prezzi o condizioni particolari di fornitura.

Il Servizio di fornitura di utenza avrà inizio il giorno di attivazione dell'impianto e scadrà il 31 dicembre successivo.

La disdetta del Servizio di fornitura dovrà essere fatta almeno tre mesi prima della scadenza sopra fissata. Mancando la disdetta il Servizio di fornitura si intende rinnovato di anno in anno.

- Art. 16 -

Il Servizio di fornitura, oltre che per la disdetta di cui al precedente articolo 15) si risolve:

- ← per mancato pagamento dei canoni e delle note di addebito per spese a carico dell'utente;
- per revoca provocata da inosservanza degli obblighi regolamentari.

CAPITOLO VIII VOLTURA DELLE UTENZE (Compravendita-Trapasso-Fallimento)

- Art. 17 -

E' consentita la voltura di utenza; in tal caso, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare devono darne tempestivo avviso al Comune.

In caso di trapasso, l'utente subentrante deve accettare le condizioni di fornitura del Servizio di fornitura esistente e deve liquidare le pendenze del cessante oltre ad effettuare l'anticipo sui consumi ed il versamento dei diritti di voltura.

In caso di fallimento del titolare dell'utenza, l'erogazione resta sospesa con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare al Comune quanto dovuto dal fallito.

Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del Servizio di fornitura per inadempienza).

Con la voltura il subentrante deve accettare le condizioni del Servizio di fornitura esistente e deve liquidare le pendenze del cessante, oltre ad effettuare l'anticipo sui consumi ed il versamento dei diritti di voltura.

La cessazione non seguita da voltura comporta il ritiro d'ufficio del contatore.

L'utente che omette di dare avviso di cessazione continua a rispondere in proprio, per tutta la durata del Servizio di fornitura, degli impegni assunti con il Comune.

- Art. 14 -

Le erogazioni si intendono poste in esercizio quando siano ultimate, collaudate e pronte a funzionare e siano posti in opera contatori e sigilli. Da quel momento decorrono i termini contrattuali, i canoni ed i noli, anche se l'utente non ha ancora disposto il proprio impianto di distribuzione interno.

CAPITOLO VII INIZIO, DURATA E RISOLUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI UTENZA

- Art. 15 -

Il servizio di fornitura ha, di norma, la durata annuale, salvo i casi di usi temporanei dell'acqua per i quali sono stabiliti prezzi o condizioni particolari di fornitura.

Il Servizio di fornitura di utenza avrà inizio il giorno di attivazione dell'impianto e scadrà il 31 dicembre successivo.

La disdetta del Servizio di fornitura dovrà essere fatta almeno tre mesi prima della scadenza sopra fissata. Mancando la disdetta il Servizio di fornitura si intende rinnovato di anno in anno.

- Art. 16 -

Il Servizio di fornitura, oltre che per la disdetta di cui al precedente articolo 15) si risolve:

- per mancato pagamento dei canoni e delle note di addebito per spese a carico dell'utente;
- per revoca provocata da inosservanza degli obblighi regolamentari.

CAPITOLO VIII VOLTURA DELLE UTENZE (Compravendita-Trapasso-Fallimento)

- Art. 17 -

E' consentita la voltura di utenza; in tal caso, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare devono darne tempestivo avviso al Comune.

In caso di trapasso, l'utente subentrante deve accettare le condizioni di fornitura del Servizio di fornitura esistente e deve liquidare le pendenze del cessante oltre ad effettuare l'anticipo sui consumi ed il versamento dei diritti di voltura.

In caso di fallimento del titolare dell'utenza, l'erogazione resta sospesa con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare al Comune quanto dovuto dal fallito.

Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del Servizio di fornitura per inadempimento).

Con la voltura il subentrante deve accettare le condizioni del Servizio di fornitura esistente e deve liquidare le pendenze del cessante, oltre ad effettuare l'anticipo sui consumi ed il versamento dei diritti di voltura.

La cessazione non seguita da voltura comporta il ritiro d'ufficio del contatore.

L'utente che omette di dare avviso di cessazione continua a rispondere in proprio, per tutta la durata del Servizio di fornitura, degli impegni assunti con il Comune.

CAPITOLO IX CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE

- Art. 18 -

L'acqua viene somministrata esclusivamente a «contatore».

La somministrazione si effettua alle condizioni stabilite nella « Tabella Tariffe » predisposta dal Comune ed è soggetta ad aggiornamenti periodici deliberati dalla Giunta.

La tariffa del servizio di approvvigionamento è composta da una quota fissa, detta canone annuo, e da una quota variabile, commisurata al consumo rilevato.

Contribuiscono a determinare il canone annuo, che verrà fissato con delibera di Giunta Comunale, le seguenti voci:

- spese per manutenzione ordinaria e straordinaria;
- fornitura contatore e diritto di allacciamento;
- ammortamento della rete;
- spese di gestione tecnica ed amministrativa;
- per il servizio di misura;
- eventuali altri oneri sostenuti dal Comune.

Il canone annuo fissato dovrà essere pagato anche se l'immobile risulta chiuso, disabitato o abbandonato.

Per la determinazione della quota variabile, commisurata al consumo, si farà riferimento al costo fatturato da Acquedotto Lucano Spa al contatore di testata.

Il calcolo dei consumi va riferito a quello risultante dalla sommatoria delle letture effettuate annualmente.

La fatturazione dei consumi avverrà tramite ruoli quadrimestrale.

- Art. 19 -

La lettura dei consumi misurati dai contatori sarà fatta di norma con cadenza quadrimestrale. Il Comune si riserva comunque la facoltà di variare la periodicità della lettura dei contatori e della determinazione del relativo corrispettivo.

- Art. 20 -

Il Comune non assume alcun impegno in ordine alla quantità ed alla pressione dell'acqua erogabile con la rete comunale che è comunque collegata alla rete dell'Acquedotto Lucano, nonché per qualunque causa che possa determinare limitazioni e/o interruzioni del servizio.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere temporaneamente le erogazioni per lavori, riparazioni urgenti o estendimenti della rete, oppure per motivi di interesse pubblico, senza diritto per gli utenti di preavviso e di refusione danni.

Nel caso in cui dovessero verificarsi sostanziali carenze di acqua per motivi tecnici o per cause di forza maggiore, non vi sarà nessun obbligo di assicurare la fornitura di acqua.

- Art. 21 -

Il Comune avrà sempre facoltà di revisionare, tarare, sostituire o modificare il contatore, previa lettura in contraddittorio ai fini della esattezza delle misurazioni.

L'utente, a sua volta, potrà sempre chiedere la verifica del contatore; le spese relative resteranno a suo carico qualora gli errori, a portata e pressione normali, siano contenuti nella tolleranza del 5%.

Non saranno accordati conguagli su consumi erroneamente registrati in periodi precedenti a quello della prima bolletta contestata.

- Art. 22 -

Per gli impianti interni il Comune si riserva la facoltà di prescrivere norme sia dal lato igienico che dal lato tecnico; comunque l'utente è l'unico responsabile della osservanza delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie sull'uso dell'acqua potabile.

CAPITOLO X LETTURA DEI CONTATORI

- Art. 23 -

Il personale del Comune o personale di ditte autorizzate, qualora il Comune decidesse di esternalizzare il servizio, addetti alla lettura dei contatori e al controllo delle utenze saranno provvisti di apposito tesserino di riconoscimento.

Il Comune ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento la lettura dei contatori e il controllo della rete a valle del contatore per accertare che vengano rispettate le prescrizioni di fornitura.

- Art. 24 -

Qualora il contatore si blocchi o manifesti irregolarità di funzionamento e non indichi gli effettivi consumi, all'utente sarà fatto addebito del consumo riscontrato nello stesso periodo dell'anno precedente o, in mancanza di questo dato, del consumo dell'ultimo periodo di regolare funzionamento.

CAPITOLO XI PAGAMENTI

- Art. 25 -

Il pagamento sarà effettuato a cura dell'utente presso gli uffici competenti per il servizio di riscossione.

L'utente riceverà i modelli di pagamento a mezzo del servizio postale ed è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di qualsiasi variazione del recapito rispetto a quello indicato nel Servizio di fornitura di utenza.

Qualora non risultino pagate due bollette il Comune provvede alla sospensione del servizio, salva la successiva risoluzione del servizio di fornitura, con preavviso all'Utente di almeno trenta giorni.

L'Utente può evitare la sospensione dell'erogazione del servizio provvedendo al pagamento delle bollette insolute entro 15 giorni dal ricevimento del preavviso dandone immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o consegnata presso gli Uffici con ritiro della ricevuta. Il Comune addebiterà all'Utente le spese di sospensione, di riattivazione nonché gli eventuali interessi di mora. Il Comune provvede al ripristino della fornitura sospesa entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento ovvero dalla richiesta della competente autorità. In caso la riattivazione del servizio venga disposta dalla Autorità competente, è facoltà del Comune porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura comunicandolo all'Utente.

- Art. 26 -

La stessa modalità di pagamento si adotterà per lavori e forniture per ricambi, per riparazioni, per sopralluoghi, prove, ecc. che fossero state eseguite nell'interesse dell'utenza e per ogni altro titolo di credito nei confronti dell'utente.

Anche in questo caso, il mancato pagamento entro 30 giorni dalla scadenza fissata dà facoltà all'Amministrazione Comunale, di sospendere l'erogazione e di revocare l'utenza.

CAPITOLO XII OBBLIGHI DELL'UTENTE

- Art. 27 -

L'utente, con la firma del Servizio di fornitura, assume anche i seguenti obblighi:

- a) consentire al personale comunale preposto ai sensi del precedente art. 25, nell'ipotesi di disfunzione agli impianti, anche senza preavviso, oltre che la lettura dei contatori, la verifica degli impianti interni all'azienda e le ispezioni in genere che si ritenesse di effettuare ovunque si estendano le installazioni idrauliche private servite da acque dell'acquedotto comunale;
- b) evitare qualunque manomissione di sigilli applicati dal Comune alle connessioni ed agli apparecchi di misura;
- c) destinare l'acqua fornita esclusivamente allo stabile e all'uso per il quale è stata concessa, con tassativo divieto di uso diverso da quello autorizzato e di sub-concessione concedere ad altri dell'acqua stessa a qualunque titolo;
- d) adattare i propri impianti interni alle dimensioni della presa, restando comunque esclusa ogni responsabilità a carico del Comune per eventuali disservizi;
- e) rispettare e far rispettare, da chi interviene per suo conto, gli impianti di proprietà del Comune ed evitarne qualunque manomissione;
- f) proteggere la presa, il contatore e relativi manufatti contro qualunque danno ed in particolare contro il gelo; curarne la pulizia, la sorveglianza e la conservazione e segnalare tempestivamente eventuali danni, sostenere le spese di manutenzione o di rifacimento della presa stessa per la parte ricadente in proprietà privata;
- g) evitare, anche per tempi brevissimi, le forti erogazioni istantanee capaci di compromettere il regime della condotta comunale e l'apparecchio di misura;
- h) aspirare direttamente dalla rete comunale con impianti di pompaggio;
- i) evitare tassativamente che possa verificarsi ritorno d'acqua nella condotta di allacciamento attraverso tubazioni fisse o mobili in comunicazione con recipienti d'acqua (vasche, lavabi, autoclavi, ecc.);
- j) evitare accostamenti tra le tubazioni dell'acqua potabile e le condutture d'acqua di qualunque altro tipo;

Tutti i danni e le spese derivanti dalla omissione o dalla inosservanza di quanto sopra descritto saranno addebitati all'utente.

La manomissione dei sigilli sui contatori e sulle connessioni comporterà l'addebito sulla successiva bolletta del massimo consumo verificatosi in precedenza per un periodo di normale fatturazione maggiorato del 50%, salvo ogni altra ragione ed azione civile o penale.

- Art. 28 -

Sulle aree di competenza comunale, è espressamente vietato:

- a) eseguire lavori che danneggino le opere comunali;
- b) porre a dimora alberi o piantagioni;
- c) manovrare o manomettere apparecchiature o meccanismi atti al deflusso ed alla regolazione delle acque;
- d) lasciar pascolare animali di qualsiasi specie;
- e) gettare rifiuti o sversare acque.

Oltre all'addebito per l'infrazione regolamentare, saranno poste a carico del proprietario responsabile le spese necessarie per la demolizione delle opere realizzate abusivamente e la rimozione delle piantagioni irregolarmente eseguite.

CAPITOLO XIII INFRAZIONI

- Art. 29 -

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento, verranno sanzionate con le ammende di seguito riportate:

- a) Euro 1.000,00 (Euro mille/00), nel caso che l'utente o chi per esso venga trovato a prelevare acqua in condizioni diverse da quelle prescritte o ad utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli potabili;
- b) Euro 1.000,00 (Euro mille/00), nel caso che l'utente o chi per esso venga trovato manomettere il contatore (apparecchio di misura);
- c) Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) nel caso che l'utente o chi per esso effettui opere che possano alterare o menomare la resistenza, l'efficienza e la rispondenza all'uso delle condotte e dei manufatti dell'impianto acquedottistico comunale;
- d) fuori dei casi sopra precisati, l'utente che venga sorpreso a prelevare acqua senza aver perfezionato il proprio allaccio alla rete acquedottistica, verrà sanzionato con un'ammenda nella misura di Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

- Art. 30 -

L'Amministrazione comunale ricevuto il verbale dell'infrazione dal personale autorizzato al controllo, verificata l'applicabilità dell'ammenda, contesterà con raccomandata a.r. l'infrazione commessa.

Il Contravventore dovrà versare la somma indicatagli, entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di contravvenzione.

Superato inutilmente il termine fissato, l'importo della contravvenzione verrà iscritto a ruolo, maggiorato delle addizionali d'uso e degli interessi legali.

- Art. 31 -

I danni arrecati all'impianto ed alle opere di proprietà comunale, di cui al precedente art. 30, saranno addebitati all'utente responsabile in base al consuntivo analitico degli oneri relativi, a mezzo raccomandata a.r., con richiesta di ristoro delle spese documentate, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Trascorso inutilmente il termine fissato, anche gli importi dovuti per risarcimento dei danni provocati, verranno iscritti a ruolo, maggiorati delle addizionali d'uso e degli interessi legali.

CAPITOLO XIV DOMICILIO DELL 'UTENTE

- Art. 32 -

L 'utente, salvo diversa espressa indicazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali, nel luogo dove viene fornita l'acqua.

CAPITOLO XV RECLAMI E CONTROVERSIE

- Art. 33 -

Per qualsiasi reclamo o comunicazione, l'utente deve rivolgersi direttamente per iscritto all'Amministrazione Comunale, il quale non riconoscerà validi reclami e comunicazione fatte in qualsiasi altro modo o sede.

Il Foro competente per la risoluzione delle controversie sarà il Foro di Potenza.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 7/11/2017

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
f.to D.ssa Cinzia Innelli

IL SINDACO
f.to Michele UNGARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente 14/11/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 29/11/2017 ai sensi dell'art.124 , primo comma, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

Addi, 14/11/2017



IL SEGRETARIO
D.ssa Cinzia Innelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000; Oppure è diventata esecutiva il giorno _____ a seguito della pubblicazione per giorno quindici all'albo pretorio e senza seguito di ricorsi.

Addi, 14/11/2017

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
f.to D.ssa Cinzia Innelli

- Copia conforme all'originale

Addi, 14/11/2017



IL SEGRETARIO DELL'ENTE
D.ssa Cinzia Innelli